

**VERBALE DI ACCORDO PROVINCIALE INTEGRATIVO PER L'APPLICAZIONE  
NELL' AMBITO DELLA PROVINCIA DI MODENA DEL NUOVO CONTRATTO NA-  
ZIONALE DI LAVORO 24/6/1974 DA VALERE NEI CONDIZIONI DEL LAURO-  
DINI PANTINETTI DIPENDENTI DA PANETTERI USCITI NELLA STESSA  
PROVINCIA -**

Il giorno 22 Maggio 1975 in Modena, presso l'ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., alla presenza del Segretario Particolare SESSO STANZANI,

tra

l'Associazione Commercianti Gruppo Panificatori della Provincia di Modena, rappre-  
sentata dai signori CASTAGNETTI ALBINO e GAVIOLO GIORGIO  
assolti dal Cons. DANTO RENUTTI e Sig. ROBERTO CAGLIARI, per l'Associazione  
Commercianti di Modena;

la Federazione Provinciale Panificatori di Modena e Provincia, aderente alle Confe-  
derazioni, rappresentata dal Sig. BONFATTI RINO, assolto dal Sig. MARINELLI CICCI-  
GIO e Avv. LUPPI GIANCARLO;

la La.A.P.A. rappresentata dal Sig. CALLE MILANO;

la F.A.P.I.M., rappresentata dal Sig. PERRONE PIERO

e

la F.I.L.L.A. (Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari), rappresentata  
dal Siggs. ROTA AGOSTINO, MINI EQUITANESI, BENEVENTI FAUSTINO, assolti dagli operai  
panettieri Siggs. GUIONI RICARDO, VERRALLI RENATO e DELLA CASA IRMO.

**SI E' PREMESSO**

ella stesura del presente verbale di accordo per l'applicazione del contratto di cui  
in precede.

**ART. 1 = SCHEMA DI APPLICAZIONE**

Il presente accordo integrativo Provinciale disciplina il rapporto di lavoro di  
tutti gli operai addetti alla produzione del pane, dipendenti da tutte le aziende di  
panificazione, qualunque sia il loro sistema produttivo ed il loro impiantamento  
aziendale, operanti nella Provincia di Modena.

Per il restante personale, comunque dipendente da aziende di panificazione, resta  
rà valido il trattamento economico e normativo in uso secondo le convenzioni locali  
sino a nuova regolamentazione a livello provinciale tra i sindacati dei lavoratori e  
le organizzazioni dei panificatori.

**ART. 2 = TRATTAMENTO ECONOMICO**

In relazione al disposto di cui al 1° comma del punto 1) dell'art. 9 del CCNL  
25/3/75, il quale prevede che "la retribuzione degli operai panettieri sarà determinata  
nella sede provinciale fra l'organizzazione dei Panificatori ed i sindacati dei  
lavoratori con l'adozione del sistema di retribuzione oraria", la Tabella A in allegato  
costituirà, per gli operai panettieri della Provincia di Modena, la base di par-  
tenza della retribuzione oraria, comprensiva dell'indennità di contingenza munita  
 sino al 31/12/74, cui applicare dal 1° Gennaio 1975 la riduzione dell'orario di

Lavoro da 48 a 40 ore settimanali è l'incremento delle 20.000 lire mensili previsti dall'accordo di maggio del CGIL 26/3/1975.

Dal 1° Gennaio 1975 le retribuzioni orarie di cui alla suddetta Tabella A saranno riproporzionate da 48 a 40 ore settimanali.

La riduzione dell'orario di lavoro, per quagli operai che non sono regolarmente titolari a retribuzione oraria, comporta un aumento di paga del 6,25%.

Sempre dal 1° Gennaio 1975 le retribuzioni degli operai panettieri subiscono un altro aumento di L. 20.000 mensili qualunque sia la qualifica e l'età del lavoratore. Tale aumento sarà rapportato ad ora, in base ad 1/17mo, per quegli operai che contrattualmente sono regolarmente a retribuzione oraria.

A partire quindi dal 1° Gennaio 1975, in virtù dei suddetti miglioramenti, le nuove retribuzioni orarie, comprensive dell'indennità di contingenza maturata sino al 31/12/74, determinate secondo il seguente criterio, saranno quelle che risultano dalla Tabella B in allegato:

(Retribuzione oraria di cui a Tabella A x ore 48) + (115,61 pari ad 1/17mo di L. 20.000 ore 40)

Il lavoratore di prima assunzione destinato alla produzione del pane, purché in precedenza non abbia mai esercitato la qualifica di operaio panettiere, sarà classificato operaio qualificato di 2<sup>a</sup> categoria per un periodo di durata non superiore ai sei mesi.

Il personale facente della distribuzione (porta pane), adibito normalmente ad operazioni inerenti la produzione del pane, sarà considerato operaio panettiere e come tale assegnato a una delle tre qualifiche di cui al punto 3) dell'art. 1 del CGIL 26/3/75, a seconda delle mansioni svolte.

Con l'entrata in vigore del presente accordo integrativo, gli operai panettieri non potranno subire declassificazione alcuna. Le retribuzioni dovranno essere conosciute alle qualifiche spettanti all'opereio in funzione delle mansioni sino avulse presso l'azienda e delle superiori variazioni cui verranno adibiti.

All'opereio panettiere non turnista è comunque garantita una retribuzione minima settimanale pari a 36 ore di lavoro, qualunque sia il sistema di retribuzione adottato, anche se non interamente effettuato, da calcolarsi sulla base della paga oraria normale in vigore per la qualifica attribuita all'opereio stesso, come provisto dall'art. 9 del CGIL 26/3/75, IV comma.

#### ART. 3 - INCREMENTO DI CONTINGENZA

Dal 1° Febbraio 1975 agli operai panettieri sarà riconosciuto un ulteriore aumento salariale, uguale per tutte le qualifiche ed indipendentemente dall'età, di L. 10.000 mensili.

Tale aumento sarà rapportato ad ora, in base ad 1/17mo, per quegli operai che contrattualmente sono regolarmente a retribuzione oraria e sarà considerato, alle agli effetti di tutti gli istituti contrattuali.

L'indennità di contingenza, a partire dal 1° Febbraio 1973, sarà corrisposta, applicando il valore del punto secondo l'accordo interconfederale per il settore industriale, previsto dal CCNL 26/3/73 - art. 11 - come da seguente tabella:

valore giornaliero del punto
- operario specializzato
- operario qualificato di 1°
- operario qualificato di 2°

In relazione si stabilisce che le aziende di perfezione corrisponderanno a ciascun panettiere per ogni punto di variazione dell'indennità di contingenza la quota giornaliera media di L. 17,21, frzionabile in quote orarie secondo il divisore 6,67 (L. 2,56 oraria).

Le variazioni dell'indennità di contingenza dovranno essere conglobate nella paga oraria al momento in cui si verifichino.

In quanto pertanto a quanto sopra, dal 1° Febbraio 1973 le retribuzioni orarie degli operai panettieri risultano quelle di cui alla Tabella C in allegato.

#### ART. 4 - CAUSA MUTUA INTEGRATIVA BICHALE

In relazione all'art. 21 del CCNL 26/3/73, si stabilisce di procedere ad un esame congiunto delle soluzioni eventualmente proposte nella Regione.

In ogni caso la adozione della soluzione suddetta o di qualunque altra, redatta dalle parti più confluenti, dovrà essere decisa entro il 30 settembre 1973. La applicazione di qualunque soluzione adottata avrà comunque decorrenza dal 1° Gennaio 1973.

#### ART. 5 - RITRIBUIZIONI INDIVIDUALI PROVINCIALI

A presentazione di delega individuale firmata dal lavoratore, le aziende opereranno la ritenuta dell'IR, calcolata sulla retribuzione netta mensile, meno eventuali assegni familiari, per 24° personalità.

Le somme così trattenute dovranno essere versate a cura del datore di lavoro sul conto corrente il cui numero dovrà essere indicato sulla delega.

#### ART. 6 - INDUMENTI DI LAVORO

Gli indumenti di lavoro di cui all'art. 22 del CCNL 26/3/73, saranno consegnati in uso ai lavoratori all'atto della loro assunzione e sostituiti dopo un anno dalla data della loro consegna.

Al lavoratori turnisti, in considerazione dell'impossibilità pratica dell'assegnazione degli indumenti, si stabilisce di corrispondere la somma di L. 100 (cento) per ogni giornata lavorativa.

**ART. 7 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

Rimangono salve le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori del settore nella provincia di Modena.

**ART. 8 - DECORRENZA E DURATA**

Il presente accordo integrativo provinciale decorre, salvo per quanto indicato diversamente, dal 1<sup>o</sup> Gennaio 1975 ed avrà la durata del C.C.N.L.  
26 marzo 1976.

p. LA ASSOCIAZIONE COMMERCIALI

p. LA CONFEDERAZIONE

da LA F.I.L.T.A.  
Auto Ricambi

da LA CONFEDERAZIONE  
di commercio

Bonacchi Tommaso  
Ricci Giacomo

p. LA FILIPPI M.

p. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

## Tabelle A

Sino al 31/12/74

Operai specializzati	632,50
Operai qualificati di 1° <small>ccccccccccccccccc</small>	772,10
Operai qualificati di 2° <small>ccccccccccccccccc</small>	726,67

## Tabelle B

Dal 1/1/75 al 31/12/74

Operai specializzati	1.010,54
Operai qualificati di 1° <small>ccccccccccccccccc</small>	944,54
Operai qualificati di 2° <small>ccccccccccccccccc</small>	898,93

## Tabelle C

Dal 1/3/1975

Operai specializzati	1.104,46
Operai qualificati di 1° <small>ccccccccccccccccc</small>	1.038,46
Operai qualificati di 2° <small>ccccccccccccccccc</small>	992,85

VERBALE DI ACCORDO PROV. LE 21/10/78, INTEGRATIVO ALL'ACCORDO  
PROV. LE 22/6/78, INTEGRATIVO PER L'APPLICAZIONE NELL'AMBITO  
DELLA PROVINCIA DI MODENA DEL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI  
LAVORO 26/9/1975 DA VALERE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI PA-  
NETTIERI DIPENDENTI DA PANIFICATORI UBICATI NELLA STESSA PRO-  
VINCA.

Il giorno 21/10/78 in Modena, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della  
M.O., alla presenza del Segretario Dott. Anna Gloria Merlini,

tra

l'Associazione Commercianti Gruppo Panificatori della Provincia di Modena, rappre-  
sentata dai signori CASTAGNETTI ALBINO e GAVIGLI GIORGIO,  
associati dal Comm. DANTE REUTTING, per l'Associazione Commercianti di Modena;

la Federazione Provinciale Panificatori di Modena e Provincia, aderente alla Confe-  
scoordinati, rappresentata dal Sig. Marsnelli Giorgio;

la L.A.P.A.M., rappresentata dal Sig. Galli Silvano;

la F.A.P.E.M.

si è definito quanto segue:

la F.I.L.I.A. (Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari), rappresentata  
dal Sig. Fontanelli Mimi e Bonaventura Faustino;

si è definito quanto segue:

#### INTEGRAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA IN CASO DI MALETTIA E DI INFORTUNIO

In deroga a quanto previsto dell'art. 27 del Contratto normativo nazionale di la-  
voro valevole per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione ed  
in vigore dal 1<sup>o</sup> gennaio 1978, in provincia di Modena si espresce alla costitu-  
zione della Cassa Mutua Integrativa per l'assistenza economica ai lavoratori in caso  
di malattia e di infortunio.

L'integrazione economica a favore dei lavoratori dipendenti da aziende di panifi-  
cazione della provincia di Modena va comunque attuata secondo il seguente accordo:

- 1) Deve intendersi a totale carico dei rispettivi datori di lavoro.
- 2) Va corrisposta in tutti i casi di malattia od infortunio indennizzati dagli i-  
stituti assicurativi competenti restando inteso che nulla sarà dovuto al leva-  
zatore se gli Istituti stessi non gli corrisponderanno per qualsiasi motivo  
alcuna indennità.
- 3) Dicono del 4<sup>o</sup> giorno di malattia o di infortunio e va corrisposta per il rado-  
ro di giornate indennizzate dagli Istituti competenti.
- 4) È fissata, a favore dei lavoratori con rapporto di lavoro stabile, nella tabu-

ra del 20% della retribuzione greca a base degli Istituti assicurativi per la responsabilità dell'indegnità di loro competenza; avendo, però, cura che in nessun caso abbia a verificarsi il superamento della retribuzione anzidetta nella cui ipotesi la misura dell'integrazione a carico del datore di lavoro sarà ridimensionata in modo a ricondurre l'assoltenza economica totale nei limiti della retribuzione attuale.

- 5) Si fissano, a favore dei lavoratori panettieri turnisti, nella misura di lire cento per ogni giornata di lavoro e va corrisposta direttamente dal datore di lavoro al lavoratore inciso alla retribuzione al termine della prestazione indipendentemente dal fatto che il lavoratore stesso registrerà meno durante il suo periodo di turni casi di malattia o di infortunio.
- 6) Decrre dal 1° Gennaio 1973.
- 7) E' convenuto fra le parti contrattuali che la 13ma e la 14ma mensilità dovranno essere corrisposte nella misura intesa prevista dal contratto indipendentemente dal fatto che l'assoltenza economica a carico degli Istituti assicurativi compranda più una percentuale a tale titolo.
- 8) I contraenti confermano la validità dell'articolo 20 del Contratto normativo nazionale di lavoro per quanto attiene la disciplina delle cosiddette catene nel primo tre giorni di malattia o di infortunio.

P. DASSONAZZI AZIONE COMMERCIALE

P. LA CONFEDERAZIONE

P. LA CONFEDERAZIONE CISL

I.LA P.A.P.I.M.

P. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO